

REGOLAMENTO (CE) N. 397/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1999

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1833/98 della Commissione ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento provvisorio»), sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di biciclette, di cui ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 e originarie di Taiwan.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori, molte parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Una visita di verifica è stata effettuata presso le sedi del seguente importatore non collegato ad alcun produttore/esportatore di Taiwan e situato nella Comunità:
— Bikeurope BV, Utrecht, Paesi Bassi
- (5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping

definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

- (6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) In mancanza di nuove osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, viene confermato il contenuto dei considerando 13-19 del regolamento provvisorio.

D. NUOVI ESPORTATORI/PRODUTTORI TAIWANESE

- (8) Come risulta dal regolamento provvisorio, in considerazione dell'elevato numero di esportatori/produttori taiwanesi, la Commissione ha deciso di applicare tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). Non vi sono state contestazioni in merito alla selezione del campione di produttori/esportatori, che è stata effettuata con il consenso dell'associazione che li rappresenta.

Un mese prima dell'adozione delle misure provvisorie, diversi produttori/esportatori taiwanesi si sono manifestati e hanno chiesto lo status di nuovi produttori/esportatori. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, la Commissione ha controllato, mediante un questionario specifico, se tali società avessero esportato il prodotto in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, se avessero iniziato ad esportarlo dopo questo periodo o se avessero assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 238 del 26. 8. 1998, pag. 10.